

Proponente: 31.A
Proposta: 2021/2418
del 14/12/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1474
del 15/12/2021

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) ASSEGNATE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati nella Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, ai fini del principio di pertinenza, non eccedenza e a tutela, nel tempo, dei diritti degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 di I.D. dell'8.04.2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023, la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 di I.D. del 16.04.2021 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2021-23 per Macro-obiettivi ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2020 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 di I.D. del 13.07.2021 sono stati approvati il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii) ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 06.03.2021, è stato approvato il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 di I.D. del 22.06.2021 è stata disposta l' "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2023".

Vista e richiamata integralmente la **Deliberazione di G.C. 06.03.2021 n. 35 di I.D.** che approva il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 - ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA", con particolare riferimento a quanto previsto nelle **parti 1, 2 e 3 delle premesse**, dove vengono richiamati i precedenti piani occupazionali di cui alle deliberazioni di G.C. n. 33 del 25.02.2020 e n. 223 del 22.12.2020, i limiti e le normative di riferimento in materia di assunzioni, con riguardo al regime vincolistico esistente ed al contenimento della spesa del personale, e si verifica il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, anche per gli anni 2021 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale;

Richiamate in particolare - con riferimento alla spesa per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato:

- la sezione "**CONDIZIONI OGGETTIVE – VINCOLI / FACOLTA' ASSUNTIVE**" della parte 3 delle premesse, dove, al punto "**B) FACOLTA' ASSUNTIVE**", si prevedeva espressamente la:
"...omissis...
- **Possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse**"; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co.1 del D.L. 50 del 24.04.2017, nonché per le assunzioni di assistenti sociali dall'art. 1, comma 200 della Legge 205/2017....omissis...";
- la sezione "**CONDIZIONI SOGGETTIVE, ATTESTAZIONE E VERIFICA**" della suddetta parte 3 delle premesse, ove è dato leggere:
"...omissis..."

- **La spesa di personale a tempo determinato / per lavoro flessibile, a consuntivo 2019 (rendiconto 2019)**, si attesta in riduzione rispetto a quella di riferimento (100% del 2009), come evidenziato all'interno del Prospetto ALLEGATO D) (Spesa lavoro flessibile 2009 1° aggregato: **Euro 6.795.418,10** -

Spesa lavoro flessibile 2019 Euro 6.235.179,83).

Dalle verifiche in fase istruttoria del Conto Consuntivo 2020, la riduzione risulta confermata anche per l'anno 2020, pari a Euro 6.776.066,90
...omissis..."

Richiamata, in stralcio, la parte "**5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023**" della suddetta Deliberazione di G.C. n. 35 del 06.03.2021, dove:

- tra le "**STRATEGIE DI RECRUITING**" adottabili dall'Ente vengono annoverate le:
"...omissis..."
- *assunzioni a tempo determinato in caso di necessità (in particolare al fine di mantenere costante il livello di erogazione dei servizi o a necessità contingenti, straordinarie e temporanee per far fronte a picchi di attività o nuove progettualità diversamente non realizzabili)*");
- al paragrafo "**5.3.B) TEMPO DETERMINATO**" è dato leggere:
"Come già emerso durante tutto il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nella recente fase di ricognizione delle attività/progetti/programmi, utile ai fini della Programmazione e dell'allocazione delle risorse nel Bilancio 2021-2023, nonché durante la ricognizione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali / attività istituzionali dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti prioritari assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento – tenuto anche conto del numeroso turn-over intervenuto di cui si è ampiamente in precedenza trattato, non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate, concorrendo tutte, con una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell'Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati.
Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d'anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile complessivamente inteso (prioritariamente al lavoro subordinato a tempo determinato e all'utilizzo di personale in comando e/o distacco temporaneo e residualmente a contratti di collaborazione e somministrazione lavoro).

Si richiama la maggior apertura - in termini di possibilità assuntive e di lavoro flessibile nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le disposizioni legislative degli ultimi anni hanno introdotto per gli Enti in regola con tutte le disposizioni normative in materia assuntiva, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2019 e anche per il 2020, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa per lavoro a tempo determinato nel 2019 e nel 2020 nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto ALLEGATO D) "**SPESA PER LAVORO FLESSIBILE ANNI 2019 – 2020 (CONFRONTO 2009)**" allegato alla presente deliberazione

Spesa Lavoro flessibile 2009	-	1° aggregato: euro	6.795.418,10
Spesa lavoro flessibile 2019	-	1° aggregato: euro	6.235.179,83
Spesa lavoro flessibile 2020	-	1° aggregato: euro	6.776.066,90

Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 - sia per l'anno 2021, che per gli anni 2022 e 2023 - temperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare:

nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali,

scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme già stanziati nei capitoli di Bilancio 2021 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle "deroghe", delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni),

Si autorizzano in particolare tutte le assunzioni a tempo determinato necessarie di Assistenti Sociali finanziate a valere su finanziamenti esterni quale il "RdC" (cfr. art. 1 comma 200 Legge n. 205/2017) che non incidono né sulla spesa di personale in senso lato che, che nello specifico, su quella a tempo determinato
[...]

Si autorizzano i competenti uffici dell'amministrazione comunale con propri atti ad intervenire con mirate assunzioni a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2021 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative";

Preso atto che nel **dispositivo** di suddetta Deliberazione di G.C. n. 35 del 06.03.2021 si deliberava, tra l'altro, quanto di seguito:

"1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il presente "Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2021 – 2022 – 2023 - Piano annuale 2021 primo stralcio", secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente approvato ed autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:

...omissis...

5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023

...omissis...

2. di confermare quanto indicato nella Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020 relativamente alla ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, effettuata a valere per l'anno 2021, ed in particolare che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2021 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione;

...omissis...

5. di autorizzare e di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti ...omissis... a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi ...omissis...le assunzioni a tempo determinato ...omissis... d'intesa con la Direzione Generale e con le modalità e secondo i complessivi indirizzi operativi dettati dalla Giunta negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati;

...omissis...";

Preso atto che l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale è stata attestata nel Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2021, che ha espresso "parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta n 2021/465 del 4/3/2021 avente ad oggetto "Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2022-2023 – anno 2021 primo stralcio, provvedimenti conseguenti; rideterminazione dotazione organica"" raccomandando inoltre che "...omissis...all'atto delle assunzioni di qualsiasi natura, venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia assunzionale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio...omissis...";

Tutto ciò premesso;

Preso atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 249 di R.U.D. del 19.03.2021:

- si provvedeva di **assumere** in servizio a tempo pieno e determinato, mediante utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019, la dott.ssa **B.A.** (utilmente classificata alla 54^a posizione) con profilo di “**Funzionario Reti Sociali**” Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) a decorrere **dal 22 marzo 2021** e così fino **al 21 gennaio 2022**, salvo proroga, e con assegnazione al Servizio “**Servizi Sociali**” UOC Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in Ambito Tutela Minori;
- si provvedeva a **trasferire** le dott.sse **C.C.** (42^a classificata nella medesima graduatoria sopracitata) e **M.A.** (58^a classificata nella medesima graduatoria sopracitata) al Servizio “**Servizi Sociali**” con assegnazione, rispettivamente, alla U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani e alla U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale, dal **01.04.2021** al **30.06.2021**, sino alla scadenza dei contratti di lavoro in essere con le stesse - attribuendo ad entrambe la **Specializzazione “Servizi Sociali”** e contestualmente si disponeva la proroga dei contratti in essere con la dott.ssa **C.C.** e con la dott.ssa **M.A.** dal **01.07.2021** al **31.01.2022**, salvo ulteriore proroga sino al massimo consentito dalla normativa vigente, mantenendo invariati il profilo di “Funzionario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) e l’assegnazione al Servizio “**Servizi Sociali**” e alle rispettive U.O.C. indicate;
- si precisava che l’assunzione nonché i trasferimenti e le proroghe suddetti erano motivati da esigenze temporanee ed eccezionali nell’ambito delle attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l’Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall’art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e nell’ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi) e che le dott.sse B.A., C.C. e M.A. presentavano tutte le condizioni di assumibilità e prorogabilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi nn. 165/2001 e 81/2015 e ss.mm.ii. nonché, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate, i requisiti previsti per l’accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo ed alla categoria;

Vista la richiesta della Dirigente Coordinatrice dell’Area “Servizi alla Persona” - che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata - con la quale, in data 17.11.2021, nell’ambito di una complessiva richiesta di personale da assegnare ai diversi servizi dell’Area, si richiedeva di prorogare, per tutto il periodo possibile sino al raggiungimento dei 36 mesi (limite individuale massimo consentito dalla normativa per rapporti di lavoro a termine riconducibili alla medesima procedura di reclutamento), i contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno con profilo di “Funzionario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), delle suddette unità e più precisamente

- per la dott.ssa B.A. **dal 22.01.2022 al 21.03.2024** mantenendo la medesima assegnazione ovvero Servizio “Servizi Sociali” UOC Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in Ambito Tutela Minori
- per la dott.ssa C.C. **dal 01.02.2022 al 20.10.2022** mantenendo la medesima assegnazione ovvero al Servizio “Servizi Sociali” U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani
- per la dott.ssa M.A. **dal 01.02.2022 al 20.10.2022** mantenendo la medesima assegnazione ovvero al Servizio “Servizi Sociali” alla U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale

confermando la necessità di far fronte al permanere delle complesse esigenze straordinarie che avevano giustificato l’assunzione e i trasferimenti, con contestuali proroghe, soprarichiamati ed esprimendo valutazione positiva circa il lavoro svolto dalle medesime dipendenti;

In particolare, nella lettera si esplicitava quanto segue: “...*tutte le predette figure di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali vengono finanziate nell’ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi) per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l’Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall’art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e saranno imputate ai cap 31889/1/2/3 (si precisa che il finanziamento è stato complessivamente accertato a cura del Servizio Politiche di Welfare e Intercultura -RP 85)*”;

Preso atto a tale riguardo che, con provvedimento dirigenziale n. 709 di R.U.A.D del 03.05.2021, il competente Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" ha provveduto ad accertare e incassare sull'esercizio 2021 l'entrata complessiva di € 1.662.927,57 relativa all'assegnazione del Fondo povertà 2020 - quota servizi (finanziamento complessivo all'interno del quale trova copertura anche la spesa relativa al personale assunto per tali esigenze a valere sui pertinenti capitoli di PEG per complessivi € 629.099,76);

Valutato che le richieste di proroga in oggetto riguardano la medesima attività lavorativa per la quale furono stipulati (nel caso di **B.A.**) e prorogati (nel caso di **C.C.** e **M.A.**) i contratti di lavoro a tempo determinato e che permangono le medesime motivazioni che originarono l'assunzione, nel primo caso, nonché il trasferimento e contestuale proroga, negli altri due casi, come sopra specificato;

Valutato inoltre, ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, che:

- per quanto attiene la dott.ssa **B.A.** si tratta della **prima** proroga del contratto di lavoro instaurato a decorrere **dal 22 marzo 2021** e così fino **al 21 gennaio 2022** con riferimento alla graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019;
- per quanto attiene le dott.sse **C.C.** e **M.A.**, si tratta della **terza** proroga - con riferimento alla medesima graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019 - in quanto le stesse sono state assunte dal Comune di Reggio Emilia con contratto a tempo determinato e tempo pieno dal 21.10.2019 al 30.06.2020 (cfr determinazione dirigenziale n. 1004 di RUD del 08.10.2019) dalla graduatoria concorsuale di che trattasi con profilo di "Funzionario Reti Sociali" (cat. D) ed assegnazione alla Policy "Politiche per il Protagonismo Responsabile e la Città Intelligente" (oggi denominata "Politiche di Partecipazione") successivamente prorogate dal 01.07.2020 al 30.06.2021 (cfr determinazione dirigenziale n. 450 di RUD del 17.06.2020) e in prosieguo dal 01.07.2021 al 31.01.2022 (cfr determinazione dirigenziale n. 249 di R.U.D. del 19.03.2021 che ne disponeva contestualmente il trasferimento a decorrere dal 01.04.2021 al Servizio "Servizi Sociali");
- che pertanto tutte le sopraccitate dipendenti, con le proroghe richieste dal competente Servizio, raggiungono ma non superano il limite massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva;

Verificata l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale di pari profilo già dipendente dell'Ente, stante il completo utilizzo del personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti ed alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche nella Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021 di approvazione del "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021-2022-2023 - Anno 2021 Primo Stralcio. Provvedimenti conseguenti – Rideterminazione Dotazione Organica";

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

"Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...";

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che nei casi di specie non ricorre l'obbligo, disposto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi, prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché non si tratta di nuove assunzioni bensì di proroghe di contratti a tempo determinato già in essere con le lavoratrici;

Visto, inoltre, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 c.d. "Job act" (che abroga il Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata) ed in particolare dai suoi artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco di trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

- "1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*
- ... omissis..."*

Preso atto che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma ha ampliato, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quella già individuata dal D.Lgs. 81/2015, ed in particolare come segue:

- "a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli **assistenti sociali**;*
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*
- g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;"*

e che, pertanto, le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in oggetto - riguardando unità di personale con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali, afferenti alla categoria degli Assistenti Sociali - non concorrono al computo del limite percentuale (20%) di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 81/2015, in virtù dell'esclusione operata dall'art. 50, comma 4, lett e) del vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009, nel quale si indica che *“Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento”*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che *“...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.”*;

Valutato - ai fini del calcolo del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato inerente allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili alla medesima procedura di reclutamento (nonché del numero massimo di proroghe – 5 - nell'arco dei suddetti 36 mesi) e, di conseguenza, ai fini della determinazione delle rispettive date di scadenza per le presenti proroghe che, come richiesto dalla Dirigente Coordinatrice dell'Area “Servizi alla Persona”, dovranno arrivare fino al termine del predetto “contatore” individuale per ciascuna dipendente:

- che la dott.ssa **B.A.** è stata assunta a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) da parte del Comune di Reggio Emilia mediante scorrimento della specifica graduatoria concorsuale già ricordata (approvata con D.D. n. 1015 di R.U.A.D. del 24.06.2019) per un periodo complessivo di 10 mesi (precisamente **dal 22.03.2021 al 21.01.2022**) e che pertanto, ai fini del raggiungimento/non superamento dell'anzidetto limite temporale di 36 mesi, la presente proroga contrattuale dovrà avere una durata pari a 2 anni e 2 mesi, **terminando in data 21.03.2024**;
- le dott.sse **C.C.** e **M.A.**, essendo tuttora in servizio a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) da parte del Comune di Reggio Emilia mediante scorrimento della specifica graduatoria concorsuale già ricordata (approvata con D.D. n. 1015 di R.U.A.D. del 24.06.2019) e avvedo già svolto per un periodo complessivo di 2 anni, 3 mesi e 10 giorni (precisamente **dal 21.10.2019 al 31.01.2022 scadenza ultima proroga**), ai fini del raggiungimento/non superamento dell'anzidetto limite temporale di 36 mesi, la presente proroga contrattuale dovrà avere una durata pari a 8 mesi e 20 giorni, **terminando in data 20.10.2022**;

Tenuto conto, con riferimento alla spesa relativa alle proroghe contrattuali oggetto del presente provvedimento, che:

- le risorse economiche risultano presenti e stanziare nel Bilancio pluriennale 2021-2023 annualità 2021 al capitolo 31889 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale” del PEG 2021 sia a copertura dell'annualità 2022 che delle annualità successive, a fronte dello specifico finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi, già interamente accertato ed incassato sul PEG 2021 a cura del competente Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura”;
- pertanto la spesa complessiva relativa alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato per le tre dipendenti oggetto del presente provvedimento verrà impegnata sull'annualità 2021, dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio pluriennale degli esercizi successivi tramite il fondo pluriennale vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile, con apposita determinazione dirigenziale da adottarsi entro il mese di dicembre;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
di cui agli artt. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
relativi alla “sostenibilità finanziaria” di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da “altro soggetto”, espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento;

Ritenuto pertanto opportuno - alla luce delle esigenze più sopra riportate ed al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio interessato e, nello specifico, la prosecuzione delle attività di attuazione delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotte e correlate al finanziamento del Fondo Povertà statale – quota servizi - annualità 2020 ed in particolare finalizzate alla realizzazione del Reddito di cittadinanza (DL 4/2019)– procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere con le unità di personale di seguito indicate, già in servizio con profilo di “Funzionario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) a tempo pieno, mantenendo invariata l'assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” ed alle rispettive UOC di attuale afferenza, indicate a fianco di ciascuna unitamente ai periodi delle rispettive proroghe:

- **dott.ssa B.A.**, con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” UOC Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in Ambito Tutela Minori, per il periodo **dal 22.01.2022 al 21.03.2024**
- **dott.ssa C.C.**, con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani per il periodo **dal 01.02.2022 al 20.10.2022**
- **dott.ssa M.A.** con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” alla U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale per il periodo **dal 01.02.2022 al 20.10.2022;**

VISTI inoltre:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 - commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione”, a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di **prorogare** - per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 35 di I.D. del 06.03.2021 di approvazione del “**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA**”, previa sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e stante la necessità di garantire la prosecuzione delle attività di attuazione delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotte e correlate al finanziamento del Fondo Povertà statale – quota servizi - annualità 2020 ed in particolare finalizzate alla realizzazione del Reddito di cittadinanza (DL 4/2019) – i contratti di lavoro a tempo determinato in essere con le dipendenti di seguito indicate, già assunte con profilo di “**Funzionario Reti Sociali**” - **Specializzazione Servizi Sociali, cat. D1**, a tempo pieno, ai sensi del vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per i periodi e con assegnazione alle strutture organizzative indicate a fianco di ciascuna:

- **dott.ssa B.A.**, con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” UOC Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in Ambito Tutela Minori, per il periodo **dal 22.01.2022 al 21.03.2024**
- **dott.ssa C.C.**, con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani per il periodo **dal 01.02.2022 al 20.10.2022**
- **dott.ssa M.A.** con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” alla U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale per il periodo **dal 01.02.2022 al 20.10.2022;**

specificando che le stesse presentano tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001 e ss.mm.ii. e n. 81/2015 e ss.mm.ii., in particolare che

nel caso delle dott.sse M.A. e C.C. si tratta della 3^a proroga contrattuale, mentre per quanto riguarda la dott.ssa B.A. della prima proroga e che con le presenti proroghe viene raggiunto ma non superato il limite temporale assuntivo, pari a 36 mesi, con riferimento alla medesima procedura di reclutamento;

2. di mantenere alle stesse il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1, rapportato alle ore effettivamente prestate;
3. di imputare la complessiva spesa di € 124.320,54 al capitolo 31889 "Assunzione Personale finanziato da Fondo Povertà Statale. Competenze lorde Vegg. Cap. 3443" del PEG 2021 - Bilancio pluriennale 2021-2023 – Annuale **2021** - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - e precisamente:

(Anno 2022)

quanto a € 82.173,57 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2021 Bilancio pluriennale 2021-2023 – Annuale 2021 – codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2022 tramite il fondo pluriennale vincolato - e precisamente:

- art. 1 € 58.503,56 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
 - codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
 - codice COFOG: 10.7.1
 - codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
 - codice SIOPE: 1104

- art. 2 € 15.787,03 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
 - codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
 - codice COFOG: 10.7.1
 - codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
 - codice SIOPE: 1111

- art. 2 € 2.812,21 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
 - codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
 - codice COFOG: 10.7.1
 - codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
 - codice SIOPE: 1113

- art. 3 € 5.070,77 - IRAP
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
 - codice piano dei conti integrato: 1.02.01.01.001
 - codice COFOG: 10.7.1
 - codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
 - codice SIOPE: 1701

(Anno 2023)

quanto a € 34.434,54 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2021 Bilancio pluriennale 2021-2023 – Annuale 2021 – codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2022 tramite il fondo pluriennale vincolato e transiteranno alla competente annualità 2023 tramite fondo pluriennale vincolato dell'anno 2022 - e precisamente:

- art. 1 € 24.515,73 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 6.615,50 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 1.178,42 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 2.124,89 - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.02.01.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

(Anno 2024)

quanto a € 7.712,43 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2021 Bilancio pluriennale 2021-2023 – Annuale 2021 – codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2022 tramite il fondo pluriennale vincolato e transiteranno alla competente annualità 2024 tramite fondo pluriennale vincolato dell'anno 2022 e 2023 - e precisamente:

art. 1 € 5.490,89 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.481,70 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 263,92 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 475,92 - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.02.01.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

4. di dare atto che le proroghe contrattuali di cui al presente provvedimento:

- riguardano le medesime attività lavorative per le quali furono stipulati i contratti di lavoro a tempo determinato e permangono le medesime motivazioni che originarono l'assunzione e/o le proroghe;
- trovano implicita autorizzazione nella più volte citata Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021, nell'ambito della complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato [anche di Assistenti Sociali finanziate a valere su finanziamenti esterni quali il "RdC" (cfr. art. 1 comma 200 Legge n. 205/2017) che non incidono né sulla spesa di personale in senso lato né, nello specifico, su quella a tempo determinato];

5. di dare atto, con riferimento alla spesa relativa alle proroghe contrattuali oggetto del presente provvedimento, che:

- le risorse economiche risultano presenti e stanziato nel Bilancio pluriennale 2021-2023 annualità 2021 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2021 sia a copertura dell'annualità 2022 che delle annualità successive, a fronte dello specifico finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi, già interamente accertato ed incassato sul PEG 2021 a cura del competente Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura";
- pertanto la spesa complessiva relativa alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato per le tre dipendenti oggetto del presente provvedimento verrà impegnata sull'annualità 2021, dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio pluriennale degli esercizi successivi tramite il fondo pluriennale vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile, con apposita determinazione dirigenziale da adottarsi entro il mese di dicembre;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
 - di cui agli artt. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
 - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
 - relativi alla "sostenibilità finanziaria" di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da "altro soggetto", espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento;

6. di dare altresì atto che - trattandosi di personale assunto con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali e pertanto afferente alla categoria degli Assistenti Sociali – le presenti proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato non concorrono al computo del limite percentuale (20%) di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 81/2015, in virtù dell'esclusione operata dall'art. 50, comma 4, lett e) del vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Battistina Giubbani)